



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute, recante "Certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da patologie congenite."

Rep. Atti n. 57/CSR del 17 aprile 2025

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025:

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349 recante "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni";

VISTA la nota dell'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute, acquisita al prot. DAR n.12317, in data 19 luglio 2024, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto in oggetto, corredato del relativo allegato tecnico;

VISTA la nota del 23 luglio 2024, prot. DAR n.12506, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la predetta documentazione alle amministrazioni statali interessate e alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la richiesta di far pervenire il proprio assenso tecnico o le eventuali proposte di modifica;

VISTA la nota del 10 settembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 14355, con la quale il Coordinamento tecnico regionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato le osservazioni e le proposte emendative predisposte dal Coordinamento interregionale dell'Area assistenza territoriale della medesima Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nota DAR n. 14704 del 16 settembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il citato documento contenente le osservazioni e le proposte emendative, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 25 settembre 2024;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 25 settembre 2024, nel corso della quale il Ministero della salute ha comunicato di aver predisposto un nuovo testo a seguito di quanto rappresentato dalle regioni e di averlo sottoposto al Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la nota del 12 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 17939, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso la nuova bozza dello schema decreto in oggetto rappresentando che la predetta bozza è stata debitamente modificata a seguito delle osservazioni pervenute dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nota prot. DAR n. 18000 del 12 novembre 2024 con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso lo schema di decreto sopra citato alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la richiesta di comunicare il proprio assenso o le eventuali osservazioni;

VISTA la nota del 6 dicembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 19761, con la quale il Coordinamento tecnico regionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato un documento di riepilogo delle osservazioni regionali che è stato trasmesso il 9 dicembre 2024, con nota prot. DAR n. 19811, con la richiesta al Ministero della salute di fornire un riscontro al riguardo;

VISTA la nota del 14 gennaio 2025, prot. DAR n. 636, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha nuovamente chiesto al Ministero della salute di far conoscere le proprie determinazioni in merito alle osservazioni regionali sopra citate;

VISTA la nota dell'11 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 2406, con la quale il Coordinamento tecnico regionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato che, a seguito delle interlocuzioni informali intercorse con gli Uffici del Ministero della salute e del Garante per la protezione dei dati personali, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere tecnico favorevole condizionato ad alcune osservazioni;

VISTA la nota prot. DAR n. 2460 dell'11 febbraio 2025 con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso l'assenso regionale con la richiesta al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze di far conoscere le proprie determinazioni riguardo alle osservazioni formulate dal predetto Coordinamento tecnico regionale;

VISTA la nota del 13 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 2608, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha fornito riscontro in merito alle richieste di modifica rappresentate dalle regioni e trasmesse con la citata nota dell'11 febbraio 2025;

VISTA la nota prot. DAR n. 3002 del 18 febbraio 2025 con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il predetto riscontro dell'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

25 febbraio 2025, ed ha chiesto al Ministero della salute di inviare un nuovo schema di decreto di recepimento delle richieste regionali ritenute accoglibili, da esaminare nel corso dell'incontro;

VISTA la nota del 20 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3143, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha rappresentato la necessità di integrare il testo dello schema di decreto con la seguente clausola di invarianza finanziaria: "Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

VISTA la nota del 20 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3165 e diramata con nota prot. DAR n. 3193, di pari data, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha inviato la nuova versione dello schema di decreto in oggetto, rappresentando che la stessa è stata redatta alla luce delle richieste pervenute dalle regioni;

VISTA la nota del 21 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3230, con la quale il Coordinamento tecnico regionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso chiarimenti aggiuntivi in merito alle osservazioni formulate con la nota dell'11 febbraio 2025 sopra citata;

VISTA la nota 21 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3268, con la quale l'Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha inviato la nuova versione dello schema di decreto rappresentando di aver recepito nel testo in questione le modifiche richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nota del 24 febbraio 2025, prot. DAR n. 3346, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la predetta nota del Coordinamento tecnico regionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome concernente i citati chiarimenti aggiuntivi e la nuova versione dello schema di decreto in esame e convocato una riunione tecnica per il 25 febbraio 2025;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 25 febbraio 2025 il Ministero della salute ha fornito il proprio riscontro sulla richiesta di modifica avanzata dalle regioni, impegnandosi ad inviare una risposta formale;

VISTA la nota, acquisita in data 25 febbraio 2025, al prot. DAR n. 3452 con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha comunicato che la richiesta di modifica sopra citata sarebbe stata presa in considerazione in successivi documenti tecnici;

VISTA la nota del 26 febbraio 2025, prot. DAR n. 3488, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il sopra citato documento del Ministero della salute con la richiesta alle regioni e al Ministero dell'economia e delle finanze di voler comunicare il proprio assenso sullo schema di decreto al fine di poter concludere l'*iter* istruttorio;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota acquisita il 3 marzo 2025, al prot. DAR n. 3728, con la quale il Coordinamento tecnico regionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l'assenso sull'ultima versione dello schema di decreto in oggetto, diramata il 24 febbraio 2025 con nota prot. DAR n. 3346;

VISTA la nota del 3 marzo 2025, prot. DAR n. 3765, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso l'assenso delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di comunicare il proprio assenso sull'ultima versione dello schema di decreto;

VISTA la nota del 12 marzo 2025, prot. DAR n. 4360 con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha sollecitato il Ministero dell'economia e delle finanze a comunicare il proprio assenso;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da patologie congenite", nella versione diramata il 24 febbraio 2025, condizionato alla condivisione del principio che l'attuazione del decreto avvenga in aderenza ai quattro punti indicati dalle regioni, già condivisi dal Ministero, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, riportati nel documento trasmesso tramite posta elettronica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato per la salute ha accolto la condizione sopra riportata;

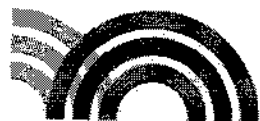
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da patologie congenite."

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

17/4/2025



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/40/SR07/C7



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA
SALUTE, RECANTE "CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO, PER LA
RILEVAZIONE DEI DATI DI SANITÀ PUBBLICA E STATISTICI DI BASE
RELATIVI AGLI EVENTI DI NASCITA, ALLA NATI- MORTALITÀ ED AI
NATI AFFETTI DA PATOLOGIE CONGENITE"**

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281**

Punto 7) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato alla condivisione del principio che l'attuazione del decreto avvenga in aderenza ai seguenti quattro punti indicati dalle Regioni già condivisi dal Ministero sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali:

1. Le attività di programmazione e valutazione dell'assistenza sanitaria

Le attività di programmazione e valutazione dell'assistenza sanitaria disciplinate in combinato disposto dall'art. 3 e dall'art. 9 del decreto sono da intendersi complementari rispetto alle elaborazioni che le Regioni, le Province autonome e le Aziende Sanitarie già svolgono, per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

2. Il contenuto del CEDAP

L'art. 1 comma 3 del decreto ministeriale 16 luglio 2001, n. 349, rubricato "Contenuti del certificato", disponeva che "3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nel rispetto della normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni, ulteriori informazioni da rilevarsi attraverso il certificato, fermo restando il suo contenuto informativo di base richiamato nel comma 2". Preso atto della finalità espressamente prevista dal Dicastero nel decreto per cui si procede, ovvero di "ottimizzare il flusso informativo del certificato di assistenza al parto, onde consentire alle aziende sanitarie locali, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e al Ministero della salute di disporre di uno strumento omogeneo per la rilevazione dei dati di base relativi agli eventi di nascita e dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni congenite e ai nati morti, per la predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento in materia di sanità pubblica e per l'adozione delle conseguenti misure, nonché di adempiere agli obblighi di trasmissione dei medesimi dati agli altri organismi nazionali e internazionali". Preso atto, inoltre, che tale obiettivo di standardizzazione del certificato di assistenza al parto è stato espressamente confermato dall'Autorità Garante nelle interlocuzioni intercorse. La

conseguenza immediata e diretta è costituita dal fatto che il CEDAP non potrà essere modificato nei contenuti dalle Regioni e dalle Province autonome, ma integrato nel tempo dal Ministero della Salute, come da espressa disponibilità manifestata dinanzi al consesso regionale. Ad ogni buon conto, dalle suddette interlocuzioni è emerso il concorde convincimento che permanga la competenza attualmente in capo alle Regioni e delle Province autonome in ordine alla raccolta e al trattamento di dati e informazioni che si reputano necessari per l'espletamento delle finalità di cura e assistenza sanitaria. Tali dati e informazioni potranno, conseguentemente, essere utilizzati per finalità di valutazione della stessa assistenza sanitaria e per scopi di programmazione, gestione, controllo dell'assistenza sanitaria di competenza regionale.

3. Dichiarazione di nascita

L'art. 6, comma 1 della proposta di Decreto riporta che "le informazioni devono essere inviate decorsi 10 giorni dalla data dell'evento nascita, al fine di consentire alla madre di esercitare il diritto di partorire in anonimato anche successivamente al momento del parto in sede di dichiarazione di nascita nel certificato".

Si prende atto del chiarimento fornito dal Ministero, ovverosia che la volontà della madre di non essere nominata può essere esercitata solo per la dichiarazione di nascita e non per l'atto di nascita e per la cartella clinica relativa al parto. In tutti i casi in cui la dichiarazione non venga resa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita (art.30, comma 4 del DPR n.396/2000) si assume di default che la donna abbia esercitato il suo diritto di non essere nominata nella dichiarazione di nascita e, pertanto, il CEDAP, in assenza di ulteriori informazioni ricevute entro i 10 giorni, viene chiuso dalle strutture sanitarie come se fosse anonimo, ovverosia senza l'indicazione dei dati personali come da disciplinare tecnico allegato al decreto.

4. Avvio del flusso riformato

Con riferimento all'esplicitazione della data di avvio del flusso riformato, come effettuata in decreto, e la conseguente dismissione del precedente, è fondamentale garantire a Regioni e Province autonome il tempo necessario alle implementazioni tecnologiche volte all'alimentazione del nuovo flusso oltre che alle attività formative correlate a tali implementazioni. Si richiede, pertanto, al Ministero di tenere conto di tale riserva nella definizione e pubblicazione delle specifiche tecniche.

Roma, 17 aprile 2025

